

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8

Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296

La presente legge apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002 per adeguare la normativa regionale alle novità concernenti il sistema di determinazione dei canoni demaniali introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Le aree demaniali marittime turistico ricreative, ai fini della riscossione dei relativi canoni, risultano ora classificate secondo due categorie: "normale valenza" turistica e "alta valenza" turistica. L'individuazione di tali categorie è di pertinenza della Regione che, in base ai criteri generali indicati nell'allegato alla legge, ha classificato ad "alta valenza" turistica le zone che ricadono nel litorale dei comuni di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Rimini e Riccione trattandosi di aree di particolare pregio ed essendo caratterizzate da situazioni di eccellenza. Tutte le altre zone del litorale emiliano - romagnolo, invece, rientrano nella categoria "normale" valenza turistica.

Il comma 2 prevede, poi, innovativamente la possibilità di chiedere una proroga della concessione demaniale che potrà così arrivare fino ad un massimo di 20 anni.

È previsto, infine, l'adeguamento dell'imposta per i beni del demanio marittimo nella misura del 35% alla cui riscossione provvederanno i comuni costieri e di cui, il 30% è destinato ai capitoli di bilancio della Regione, mentre il restante 5% è destinato ai capitoli di bilancio dei comuni costieri.